review

TeamSystem Review

n. 253

Periodico di informazione fiscale

LYNFA® Gestione dello Studio

L'ERP per il tuo Studio Professionale

Gestione dello Studio, integrato in LYNFA, ti aiuta a controllare, gestire e sviluppare tutte le attività del tuo Studio, dall'acquisizione cliente al controllo di gestione, dai controlli antiriciclaggio alla rilevazione di tempi e costi.
Pensato per realtà di qualsiasi dimensione, dalle più piccole a quelle con decine di posti di lavoro, Gestione dello Studio si adatta perfettamente alle tue esigenze.
Grazie a Gestione dello Studio ti sarà facile seguire tutti gli impegni, verificare lo stato di avanzamento delle attività e conoscere la redditività dello Studio.

Gestione dello Studio è l'equivalente di un ERP aziendale.

1. Funzionalità semplici per gestire **mandati e pratiche** in modo razionale.
2. Strumenti completi per **pianificare e redicontare** il tempo dedicato alle attività.
3. **Automatismi integrati per fatturare** rapidamente e senza errori.
4. **Grafici chiari e intuitivi** per conoscere e controllare il tuo business in modo consapevole.

Gestione dello Studio è il sistema integrato con il quale puoi:

- pianificare, controllare e gestire le attività dello Studio,
- governare e automatizzare i processi amministrativi e gestionali,
- attuare il controllo di gestione e l'analisi delle marginalità.

www.teamsystem.com

TeamSystem®

TeamSystem Review
Periodico di informazione fiscale
Editrice TeamSystem
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96
Redazione: Euroconference Editoria
S.E. o O.
Riproduzione vietata

Sommario

Osservatorio legislativo

Legge di Bilancio 2018: uno schema di sintesi **2**

Schede operative

Immobili in corso di costruzione: una singolare pronuncia della Cassazione in materia di Iva **23**

Scadenzario

Scadenze del mese di febbraio **27**

Legge di Bilancio 2018: uno schema di sintesi

La Legge di Bilancio per il 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 e contiene anche talune disposizioni che, nei precedenti anni, erano contenute nel Decreto Milleproroghe di fine anno.
Nella tabella che segue si presentano le disposizioni di maggiore interesse dell'articolo 1.

Comma	Lettera	In sintesi
2		**Sterilizzazione incremento aliquote Iva** Per l'anno 2018 rimangono invariate le aliquote Iva del 22 e del 10%, rinviandosi così l'eventuale aumento alle successive annualità, fatto salvo l'eventuale reperimento delle necessarie risorse per la copertura.
3	a	**Interventi di riqualificazione energetica** <u>Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con mantenimento della misura del 65%</u> Differito al 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017) il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, al 65% con esclusione delle fattispecie oltre specificate. <u>Nuove ipotesi di *bonus* al 65% fino al 31 dicembre 2018</u> Prevista la specifica detrazione al 65% anche per i seguenti interventi: • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione 100.000 euro); • sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; • acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02). <u>Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con riduzione della misura al 50%</u> Godono della detrazione, ma nella misura ridotta del 50%, i seguenti interventi: • acquisto e posa in opera di finestre e infissi; • acquisto e posa in opera di schermature solari; • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro); • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013. <u>Soggetti assimilati agli Iacp</u> La detrazione può essere fruita, oltre che dagli Iacp, anche da soggetti ritenuti similari, quali: • enti istituiti in forma societari, aventi gli stessi fini degli Iacp, conformi ai requisiti europei "*in house providing*", in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati ad edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.

		Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico In relazione alle spese per interventi: • sulle parti comuni condominiali; • di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3; • finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile fruire (in alternativa alle rispettive detrazioni) di un *bonus* dell'80% (riduzione di una classe di rischio) oppure 85% (riduzione 2 classi di rischio) in relazione ad un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro per ciascuna delle unità che compongono l'edificio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali. Cessione del credito È prevista la possibilità di cessione del credito da agevolazione: • sia per i soggetti capienti, sia per quelli incapienti; • per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica. Possibilità di emanazione di nuovi decreti Prevista la possibilità di emanazione di nuovi decreti che regolamentino: • i requisiti tecnici degli interventi; • i massimali di spesa/detrazione per tipologia di intervento; • i controlli effettuabili dall'Enea, per ogni tipo di agevolazione.
	b	**Interventi di recupero edilizio e sisma *bonus*** Proroga detrazione su spese per recupero del patrimonio edilizio Si proroga al 31 dicembre 2018, il termine per la fruizione della detrazione del 50% per le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con l'importo massimo di 96.000 euro. Sisma *bonus*: estensione soggettiva I benefici fiscali per la messa in sicurezza statica degli edifici possono essere fruiti: • dagli Iacp; • dagli enti istituiti in forma societaria, aventi gli stessi fini degli Iacp, conformi ai requisiti europei "*in house providing*", in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci. Monitoraggio del risparmio energetico conseguente agli interventi Si dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'Enea, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Mise, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
	b	***Bonus* mobili ed elettrodomestici** Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, come modificato dal comma 3, lettera b), n. 3).
4-10		***Maxi* bollette per contratti di fornitura** Si introducono disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a 2 anni del diritto al pagamento del corrispettivo.

12-15		***Bonus* verde al 36%** Introdotta una nuova detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliari a uso abitativo e pertinenze (esistenti) sulle quali siano stati realizzati: • interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi; • coperture a verde e giardini pensili; • spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi. La detrazione è estesa anche agli intervento realizzati su parti comuni condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo che compone il condominio. Il pagamento deve essere eseguito con metodologie tracciate. La ripartizione del beneficio è decennale.
16		**Cedolare secca e contratti a canoni concordati** La cedolare secca con aliquota ridotta al 10% è prorogata sino al 2019. Il beneficio, opzionale, interessa i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 e 8 L. 431/1998) relativi ad abitazioni: • site in Comuni ad alta tensione abitativa; • site in Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014; • site in Comuni colpiti da eventi eccezionali, anche senza tensione abitativa; • concesse in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.
17-18		***Bonus* riqualificazione alberghi** Si estende il credito d'imposta (articolo 3, L. 323/2000) per la riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il *bonus* è pari al 30% delle spese sostenute, sino a un massimo di 200.000 euro.
19		**Iva ridotta 10% e beni significativi** Con norma di interpretazione autentica, in tema di applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% per gli interventi di recupero di fabbricati abitativi in cui sono impiegati beni significativi, si prevede che: • nel calcolo della base imponibile si debba tenere conto dell'eventuale presenza di parti staccate, solo nel caso in cui le medesime non abbiano una propria autonomia funzionale; • il valore del bene significativo (e delle eventuali parti staccate non funzionalmente autonome) va determinato sulla base dell'accordo tra le parti, fermo restando il rispetto del costo di acquisto o del costo della materia prima e della manodopera impiegata per la realizzazione; • nella fattura si deve specificare anche il valore del bene significativo impiegato nel conteggio.
23-24		**Detrazione studenti fuori sede** Riviste le condizioni per fruire della detrazione per le spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede, dopo che era recentemente intervenuto il D.L. 148/2017. <u>Disposizione a regime (inalterata)</u> Si riconosce il *bonus* del 19% per le spese per canoni sostenute per studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. <u>Disposizione in deroga (limitata per il 2017 e 2018)</u> Si riconosce il *bonus* del 19% agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo: • distante almeno 100 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia; • distante almeno 50 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia, se ubicato in zona montana o disagiata (deroga).

25		**Atti societari con atto pubblico informatico** Si ripristina la necessità di redazione con atto pubblico informatico; quindi, rimane indispensabile l'intervento del notaio, mentre le parti possono sottoscrivere, con la propria firma digitale, il documento informatico contenente l'atto stesso e i suoi eventuali allegati. Questa modalità era obbligatoria esclusivamente per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la P.A., ma può essere utilizzata anche per altri contratti. Entrano nel novero i seguenti contratti: • atti di natura fiscale delle imprese familiari (articolo 230-*bis*, cod. civ.); • atti di trasformazione delle società (articolo 2498, cod. civ). • atti di scissione delle società (articolo 2506, cod. civ.); • contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (articolo 2556, cod. civ.).
28	a	**Incentivi al trasporto pubblico: detrazione per abbonamenti** Concessa detrazione al 19% per la spesa per acquisto abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
	b	**Incentivi al trasporto pubblico: esclusione dal reddito di lavoro dipendente** Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti per acquisto abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.
29 e 34		**Proroga *maxi* ammortamento al 30%** Prorogato il beneficio del *maxi* ammortamento alle imprese e lavoratori autonomi che investono in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione). Il costo di acquisto da dedurre (*extra* contabilmente) è maggiorato del 30% e non più del 40%; non vi è alcuna rilevanza del costo maggiorato ai fini degli studi di settore. Beni esclusi: • tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir; • i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; • fabbricati e costruzioni; • beni compresi in particolari gruppi.
30-33 35-36		**Proroga *iper* ammortamento** Deduzione del costo maggiorata del 150% (beni materiali interconnessi) Prorogata l'agevolazione dell'*iper* ammortamento (per beni Tabella A, Legge di Bilancio 2017, interconnessi) fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno sia accettato l'ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene. Cessione del bene con investimento sostitutivo Se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario, se - nello stesso periodo d'imposta del realizzo - l'impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione. Nel caso in cui: • il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito; • e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), • la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

		Deduzione del costo maggiorata del 40% (beni immateriali collegati) Prorogata l'agevolazione che premia, con maggiorazione del costo al 40%, gli investimenti effettuati (nel medesimo lasso temporale) in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B della Legge di Bilancio 2017, cui risultano aggiunte le seguenti voci: • sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*; • *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; • *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).
37		**Proroga blocco aliquote imposte locali** Estesa al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2016 e 2017 con delibera del Consiglio comunale. Restano esclusi dalla sospensione, per il solo anno 2018, i Comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.
38		**Proroga modalità di commisurazione forfetaria della Tari** Si proroga al 2018, per i Comuni, la modalità di commisurazione della Tari sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
40-42		**Rifinanziamento Sabatini-*Ter*** Prorogata la possibilità, per le Pmi, di avvalersi dell'agevolazione (contributo in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi) sino a esaurimento delle risorse disponibili.
43-44		**Tassazione interessi su prestiti *Peer to Peer Lending*** Sono tassati come interessi attivi i proventi derivanti da erogazione di prestiti, da parte di finanziatori non professionali, tramite piattaforme telematiche. I gestori della piattaforma sono obbligati all'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26%.
46-56		**Credito imposta spese di formazione** Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino a un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie delle quali si propone un'esemplificazione; queste ultime devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli ambiti di cui all'allegato A. Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

		Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro. Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Si disciplinano, inoltre, i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano sanzioni penali. Si demanda a un decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio. Il Mef effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative eventualmente necessarie.
57-60		**_Bonus_ creatività** Si istituisce un credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il credito d'imposta (da godere nei limiti del *de minimis*) è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Destinatari dell'agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese e i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche: • svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo; • sono soggetti passivi d'imposta in Italia; • hanno quale oggetto sociale un'attività (quali l'ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative e applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione. Si affida a D.M.: • la disciplina della procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa, per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi, con adeguate forme di pubblicità; • il compito di definire le norme applicative del credito d'imposta con riferimento alle tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso di uso illegittimo dell'agevolazione.
75-76		**Sigarette elettroniche** Si estende la vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da parte di rivendite autorizzate, introdotta dall'articolo 19-*quinquies*, D.L. 148/2017, anche ai prodotti da inalazione non contenenti nicotina e si escludono i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Si interviene regolando la definizione di modalità e i requisiti per gli esercizi di vicinato ai fini dell'autorizzazione e dell'approvvigionamento dei prodotti, ampliandone l'ambito soggettivo (introducendo le farmacie e le parafarmacie) e definendone i criteri direttivi. Si estendono alle sigarette elettroniche, a esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché le norme sulla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita. Si interviene sul divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, introdotto dal medesimo D.L. 148/2017, precisando che lo stesso si applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

80		**Regime Pir anche alle immobiliari** Le imprese emittenti, nelle quali deve essere investito almeno il 70% del valore del Pir, possono svolgere anche un'attività immobiliare.
81-83		**Riallineamento valori contabili su partecipazioni estere** Si estende l'ambito applicativo delle norme che consentono il c.d. affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni straordinarie e altre operazioni di acquisizione, riferibili ad avviamento, marchi e altre attività (in sostanza, beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero alle operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, prive di stabile organizzazione in Italia. La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo. Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione.
84-86		**Esclusione delle Sim dall'addizionale Ires** Si dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari non operi nei confronti delle Sim. **Interessi passivi e Sim** Si dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare. **Irap e Sim** Si prevede che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2016, gli interessi passivi sostenuti dalle Sim concorrano per il 96% del loro importo, alla formazione sia del valore della produzione Irap.
87		**Norma antielusiva e imposta di registro** Integrando l'articolo 20, D.P.R. 131/1986, si prevede che l'imposta di registro sia applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non corrispondente alla forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli *extra* testuali e dagli atti a esso collegati. La Relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta a superare l'impasse. Rimane forma la possibilità da parte dell'Agenzia di valutare l'operazione nell'ambito delle disposizioni sull'abuso del diritto, tenendo anche in considerazione elementi estranei all'atto.
88		**Edificabilità dei suoli e imposte indirette agevolate** A tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, mediante accordi o convenzioni tra privati e/o enti pubblici, nonché a quelli attuativi dei medesimi, si applica l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione da imposte ipotecarie e catastali.
96-99		***Bonus* acquisto prodotti in plastica riciclata** Si riconosce un credito d'imposta del 36% (per gli anni 2018-2019 e 2020) alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui. Scopo esplicito della norma è incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico. Il credito d'imposta, riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

		Il credito d'imposta: • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito; • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; • non determina *pro rata* di indeducibilità di interessi passivi e spese generali; • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante le procedure telematiche dell'Agenzia delle entrate; • non è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; • è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti. Si affida a un D.I., da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, il compito di definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.
116		**Deduzione Irap lavoratori stagionali** Si prevede, per l'anno 2018, la piena deducibilità ai fini Irap del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione, a regime, è invece pari al 70% del costo.
132		***Bonus* Renzi 80 euro** Si elevano le soglie reddituali a scaglioni (da 24.000 a 24.600 e dal 26.000 a 26.600) per l'accesso al c.d. *bonus* 80 euro, allargando così la platea dei destinatari, ferma restando la misura del credito, pari a 960 euro annui. Le modifiche interessano l'articolo 13, comma 1-*bis,* Tuir.
161		***Capital Gain* su cessione di azioni ottenute dai dipendenti per premi di risultato o *welfare*** Qualora il dipendente abbia ricevuto azioni a seguito della conversione di retribuzioni premiali (premi di risultato e somme erogate in forma di partecipazione agli utili), ai fini della determinazione del *capital gain* in caso di cessione, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione, a prescindere dal fatto che i medesimi valori abbiano concorso alla formazione del reddito del dipendente stesso.
252-253		**Reddito figli a carico di età non superiore 24 anni (efficace dal 2019)** Integrando l'articolo 12, comma 2, Tuir, si eleva, da 2.840,51 a 4.000 euro, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1° gennaio 2019.
271		**Personale diplomatico: reddito e contributi (norma interpretazione autentica)** L'articolo 51, comma 8, Tuir, primo periodo, si interpreta nel senso che gli assegni di sede e le indennità percepite per i servizi prestati all'estero da parte del personale degli uffici diplomatici costituiscono reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% della retribuzione percepita, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali. A decorrere dal 1° aprile 2018 i contributi previdenziali sono determinati sull'intera retribuzione.
319-321		***Bonus* librerie** A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e/o usati in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1) è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta (nei limiti del "*de minimis*") parametrato: • agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio; • nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto attuativo, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

		Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap; • non rileva ai fini del *pro rata* di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Con apposito decreto attuativo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le disposizioni applicative, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa.
340		**Aliquota Iva 10% per spettacoli anche con intermediari** Integrando le Tabelle allegate al D.P.R. 633/1972 si prevede l'applicazione dell'Iva al 10% agli spettacoli teatrali (lirica, prosa, commedia, balletto, etc.), ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e a quelle – in genere – di spettacolo viaggiante.
352		**Contributi per ristrutturazione impianti sportivi** Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici in regime di proprietà o concessione, in favore di società di serie B, Lega Pro e Dilettanti, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12% delle spese di ristrutturazione sino a un massimo di 25.000 euro (limite massimo di spesa di 4 milioni di euro annui dal 2018).
353-354		**Società sportive dilettantistiche come società commerciali** Le SSD possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del Libro quinto, cod. civ.. A pena di nullità, lo statuto delle SSD con scopo di lucro deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa"; b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un "direttore tecnico" che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
355		**Riduzione Ires per società riconosciute dal Coni** L'Ires è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti "*de minimis*".
356		**Esclusione applicazione norme sul lavoro subordinato per Ssdl** Modificando il D.Lgs. 81/2015, si prevede che le regole sul rapporto di lavoro subordinato non siano applicabili alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative.

357		**Aliquota Iva 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle Ssdl** Integrando le Tabelle allegate al D.P.R. 633/1972 si prevede l'applicazione dell'Iva al 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
358-360		**Collaborazioni e Società sportive** Le norme sono volte a disciplinare le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015). Si dispone in particolare che: • le richiamate collaborazioni, come individuate dal Consiglio nazionale (organo del Coni) siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa; • i compensi derivanti dai richiamati contratti siano considerati fiscalmente: - redditi diversi, se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni; - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni; • dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'Inps (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella Ivs.
367		**Esenzione compensi sportivi dilettanti** Modificando l'articolo 69, Tuir, si prevede che siano escluse da imposizione, nei limiti di 10.000 euro (rispetto ai precedenti 7.500 euro) le somme erogate da: • Coni; • Federazioni sportive nazionali; • Unire (Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine); • enti di promozione sportiva; • qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, riconosciuto dai predetti enti ai seguenti soggetti: • atleti, arbitri e guardalinee; • cronometristi; • personale sanitario; • accompagnatori delle squadre e degli arbitri; • dirigenti delle federazioni sportive; • personale amministrativo che collabora con la società o con l'associazione sportiva dilettantistica. Continuano a non essere tassati, senza concorrere alla nuova soglia dei 10.000 euro, i rimborsi spese documentati per vitto, alloggio, viaggi e trasporti, sostenuti per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.
394-402		***Payback* settore farmaceutico e Iva** Sono introdotte alcune disposizioni volte a interpretare e a uniformare il trattamento fiscale, ai fini Iva, dei versamenti (c.d. *payback*) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di sforamento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal Ssn previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria. Il comma 394 chiarisce che le quote di ripiano determinate dall'Aifa per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica è al lordo dell'Iva in coerenza con la normativa vigente e pertanto stabilisce che, l'articolo 26, commi 2 e 5, D.P.R. 633/1972 (diritto di portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto per variazioni in riduzione di fatture di vendita già emesse) si interpreta come segue:

		a) nel caso di versamenti da parte delle aziende farmaceutiche per sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale (articolo 5, comma 3, lettera c), D.L. 159/2007) e per quella ospedaliera (articolo 15, comma 7, D.L. 95/2012), le stesse aziende possono portare in detrazione l'Iva scorporandola dagli importi da versare a titolo di *payback* (lettera a)); b) nel caso di versamenti di *payback* effettuati a titolo di importi equivalenti dovuti alla riduzione stabilita dall'Aifa del 5% dei prezzi dei farmaci e di quelli corrisposti per l'1,83% sul prezzo di vendita al pubblico in regime di erogazione convenzionale, alle stesse aziende farmaceutiche è consentita la detrazione dell'Iva solo se i versamenti sono integrati da un ulteriore versamento all'erario, per la parte corrispondente all'Iva, senza possibilità di compensazione con l'eventuale Iva a credito (lettera b)). Il diritto alla detrazione dell'imposta si matura con l'effettuazione dei versamenti di *payback* e questi ultimi danno altresì diritto alla deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap esclusivamente nel periodo d'imposta in cui sono effettuati. Viene stabilito l'obbligo di emissione di un apposito documento contabile da parte delle aziende farmaceutiche nel caso in cui si avvalgano del diritto alla detrazione Iva maturato con i versamenti di *payback*. Tale documento, in particolare, dovrà indicare gli estremi dell'atto con cui l'Aifa determina, in via definitiva, gli importi da versare. Per i versamenti di *payback* ante 2018, relativi alle fattispecie di cui alla lettera a) (sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera) sono fatti salvi i comportamenti contabili adottati dalle aziende farmaceutiche che, nel dubbio interpretativo, abbiano già dedotto il costo relativo all'Iva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap: in questo caso, contabilmente, le stesse dovranno inscrivere nei propri bilanci una sopravvenienza attiva pari all'imposta detratta nel periodo d'imposta in cui la detrazione è stata operata. Invece, per versamenti di *payback* relativi alle fattispecie di cui alla lettera b) (versamenti dovuti alla riduzione dei prezzi fissata dall'Aifa in caso di superamento dei tetti di spesa), se le aziende farmaceutiche hanno detratto l'Iva scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati (c.d. versamenti al netto dell'Iva), devono provvedere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2018) ad annotare un'apposita rettifica a loro debito nel registro delle fatture emesse. Pertanto, se la detrazione Iva è stata operata anteriormente a tale data, la rettifica comporterà l'iscrizione in bilancio di una sopravvenienza passiva con riferimento al periodo d'imposta in corso all'anno in cui è stata operata la detrazione. Si introduce una disposizione che uniforma il trattamento fiscale ai fini Iva dei diversi versamenti di *payback* che, allo stato, risultano calcolati differentemente al lordo o al netto dell'Iva. Si estende l'applicazione delle predette disposizioni anche alle cessioni di farmaci soggette alla scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-*ter*, Decreto Iva.
441		**Contributo Enpaf e società di gestione delle farmacie** Le società di capitali e/o di persone, titolari di farmacia privata, devono versare all'Enpaf un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto dell'Iva, qualora la compagine societaria sia costituita per la maggioranza da soci non farmacisti. Il versamento va effettuato annualmente, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
442		**Contributo Enpam e società tra odontoiatri** Le società operanti nel settore odontoiatrico ai sensi della L. 124/2017 (Legge sulla concorrenza) devono versare un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo alla "gestione quota B" del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam). Tale contributo deve essere versato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura d'esercizio. La "quota B" dell'Enpam è quella relativa ai contributi versati in proporzione al reddito (mentre la quota A attiene ai contributi versati in misura fissa da tutti gli iscritti).

443		**Contributo CNPF e società tra avvocati** Si prevedono alcune modifiche alle disposizioni relative all'esercizio della professione forense in forma societaria e, inoltre, nuove regole riguardanti i versamenti alla Cassa forense. In particolare, si prevede: • l'inserimento obbligatorio, nella ragione sociale, dell'indicazione "società tra avvocati"; • una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense; • l'obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l'attuazione della suddetta disciplina.
461		**Notifiche a mezzo posta** Si prevedono modifiche alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta (L. 890/1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, previsto dall'ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017). In particolare, le disposizioni richiamate sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della L. 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'articolo 201 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992), introducendo nel D.Lgs. 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento. A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della L. 261/1999, fino al 2026) ma anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell'apposita licenza individuale rilasciata da parte del Mise.
474		**Privilegi e crediti professionali** Si modifica l'articolo 2751-*bis,* cod. civ. in tema di crediti privilegiati, al fine di specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per Iva.
502-505		**Regime fiscale attività di enoturismo** L'attività di "enoturismo" si estrinseca in tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. Per tali attività, come per l'agriturismo, si applica un meccanismo forfetario: • ai fini delle imposte sui redditi, con una redditività del 25%; • e ai fini dell'Iva, con una percentuale del 50% (sia pure solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica). Si demanda a un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica, facendo particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio. L'attività enoturistica potrà essere esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati come sopra.
506		**Percentuali di compensazione in agricoltura** Si prevede che, con apposito decreto ministeriale, si provveda all'aumento delle percentuali di compensazione Iva, ai fini della detrazione dell'imposta, applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina per i produttori agricoli.

578-582		**Categoria catastale di porti e banchine** Le disposizioni sono dirette, a decorrere dal 2020, a inquadrare nella categoria catastale E1 (immobili a destinazione particolare, esentati dal pagamento dell'Imu) le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale (anche se in concessione a privati), nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i croceristi. Sono, inoltre, assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale. Gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi possono presentare atti di aggiornamento ai fini della revisione del classamento. Con riferimento ai depositi è allegata una dichiarazione che autocertifichi l'utilizzo del bene per operazioni o servizi portuali. Resta fermo l'obbligo di dichiarare le variazioni che incidano sul classamento e sulla rendita catastale dei beni, ivi compresa l'eventuale destinazione degli stessi a operazioni e servizi portuali. Gli immobili (o loro porzioni) diversi da quelli sopra indicati, che abbiano autonomia funzionale e reddituale e che siano destinati a usi non strettamente funzionali alle operazioni o ai servizi portuali, sono censiti nelle appropriate categorie catastali, diverse dalla E1. A far data dal 2020 viene erogato un contributo (fino a un valore massimo di 11 milioni di euro) a titolo di compensazione per il minor gettito d'imposta locale.
588		**Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili** Si proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi sull'energia prodotta. Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31 dicembre 2021.
643		***Bonus* strumenti musicali** Si proroga di un anno il credito d'imposta del 65% (per un massimo di 2.500 euro), per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 milioni di euro (ridotto a 10 milioni per il 2018). Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.
665-667		**Detrazione studenti con disturbo di apprendimento** Prevista (dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018) la detrazione del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per: • l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla L. 170/2010, necessari all'apprendimento; • l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. Con apposito provvedimento saranno stabilite le regole per la fruizione della detrazione.

768-770		**Detrazione polizze per calamità naturali** Prevista la detrazione del 19% per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Le disposizioni si applicano solo alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
784		**Piani di riequilibrio finanziario Cciaa** Si dispone che le Cciaa, i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottino programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50%. Il Mise, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
909 915-917 928		**Fatturazione elettronica** Le disposizioni prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro). <u>Obbligo generalizzato dal 2019</u> A decorrere dal 1° gennaio 2019, nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Rientrano nell'obbligo anche le operazioni verso privati, ferme restando le casistiche di esonero dall'obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell'emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento). Sono invece espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. <u>Fatture per operazioni da e verso l'estero</u> Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti. In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre. La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione. Non si applica il cumulo giuridico. <u>Conservazione elettronica</u> Per i documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio, risultano assolti gli obblighi di conservazione elettronica; tempi e modalità saranno rese note con apposito provvedimento.

		Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio 2018 L'obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dal 1° luglio 2018 per: • cessioni di benzina e gasolio per motori; • prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A.. Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall'Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali. Corrispettivi elettronici per cessioni di carburanti dal 1° luglio 2018 Dal 1° luglio diviene obbligatoria: • la memorizzazione elettronica; • la trasmissione telematica; dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni si benzina e gasolio utilizzati per motori. Regole, modalità e tempistiche (anche differenziate in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti) saranno fissate con provvedimenti dell'Agenzia. Semplificazioni amministrative e contabili Ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione: • i dati per le liquidazioni periodiche; • una bozza di dichiarazione annuale Iva; • una bozza di dichiarazione dei redditi; • le bozze dei modelli F24. Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva. Settore della grande distribuzione Si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.
909	c)	**Incentivi alla tracciabilità dei pagamenti** Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un D.M., la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
910-914		**Escluso contante per retribuzioni** Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente. Queste, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2018, dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi tracciati (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria, assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento) e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le P.A. e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di avvenuto pagamento. Per la violazione, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

915		**Sanzioni per violazioni all'obbligo di comunicazione dati operazioni transfrontaliere** Integrando l'articolo 11, D.Lgs. 471/1997 si prevede che per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'istituto del cumulo giuridico.
919 920 921		**Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti** <u>Piano straordinario di controlli</u> Si prevede un Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione dei carburanti. <u>Obbligo di fattura elettronica per distributori (cessioni a soggetti Iva)</u> Si dispone l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva. Si circoscrive, dunque, l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
922 923 924-925 926 927		<u>Deduzione vincolata del costo del carburante</u> Introducendo un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 164, Tuir, si prevede che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate. Le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2018. <u>Detrazione vincolata dell'Iva sul costo del carburante</u> Al fine della detrazione dell'Iva sull'acquisto di carburante, è richiesto il pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate (con la possibilità di individuazione di altri mezzi con apposito provvedimento). <u>Credito di imposta a distributori di carburante</u> Agli esercenti impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta (nel limite *de minimis*) pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione. <u>Abrogazione scheda carburante</u> Viene abrogato, tra l'altro, il D.P.R. 444/1997 istitutivo della scheda carburante. <u>Decorrenza</u> Si fissa la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal 1° luglio 2018.
931		**Differimento degli Isa al 2018** Si proroga la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. In tal modo, si evitano disparità di trattamento tra soggetti che applicano gli studi di settore e altri che applicano gli Isa sul medesimo periodo di imposta.

932		**Calendario adempimenti fiscali** Sono introdotte disposizioni che hanno la finalità di evitare il sovrapporsi di adempimenti; le stesse rimangono in vigore per gli anni in cui è vigente l'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro). Termine invio spesometro 2° trimestre La scadenza slitta dal 16 settembre al 30 settembre Termine trasmissione delle dichiarazioni del redditi e Irap La scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre
933		**Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta** Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e di invio telematico delle certificazioni uniche come segue: • modello 770: al 31 ottobre di ogni anno, anziché 31 luglio; • trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non ricompresi nella dichiarazione precompilata: al 31 ottobre.
934		**Termini per assistenza fiscale** Si modificano alcune scadenze in tema di assistenza fiscale, contenute nel D.M. 164/1999. In particolare si prevede che: • termine per la presentazione della dichiarazione a un Caf-dipendenti: prorogato dal 7 luglio al 23 luglio; • termine per la conclusione delle attività dei Caf dipendenti e professionisti abilitati (comunicare all'Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte): • entro il 29 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; • entro il 7 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; • entro il 23 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le eventuali dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 10 novembre.
935		**Errata applicazione aliquota Iva: modifica delle sanzioni** Modificando il contenuto dell'articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
936		**Vigilanza società cooperative** Si modifica il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente. A tal fine: • si modifica l'articolo 12, D.Lgs. 220/2002 prevedendo che in caso di cancellazione dall'Albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità (2545-*septiesdecies*, cod. civ. e 223-*septiesdecies*, disposizioni di attuazione del cod. civ.) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, lettera d), cod. civ.; • si prevede che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies*, cod. civ. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte l'importo dovuto. Lo scioglimento è comunicato dal Mise all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione della norma che prevede l'efficacia dell'estinzione trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014);

		• si modifica l'articolo 2542, cod. civ. al fine di prevedere che l'amministrazione della società cooperativa è affidata a un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. Alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro (articolo 2519, comma 2, cod. civ.) si applica la norma che limita il mandato degli amministratore a 3 esercizi (comma 2 dell'articolo 2383, cod. civ.); • si modifica l'articolo 2545-*sexiesdecies*, cod. civ. in tema di gestione commissariale previsto in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi, sancendo che - laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento - l'Autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.
937-944		**Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali** Si introducono misure di contrasto all'evasione Iva perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.
984-985		**Modifiche alla disciplina del Gruppo Iva** Si modificano talune regole relative alla disciplina del gruppo Iva, introdotta (agli articoli da 70-*quinquies* a 70-*duodecies*, D.P.R. 633/1972) dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 24, L. 232/2016). Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo Iva, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo sia in caso di prestazioni rese a titolo gratuito. In particolare si chiarisce che: • le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo Iva, da un soggetto che non ne fa parte; • le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un gruppo Iva costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; • la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (articolo 13, commi 1 e 3, Decreto Iva). Inoltre, si chiarisce che le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
986-989		**Pagamenti P.A.** Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) hanno l'obbligo di verificare l'assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000 euro. In caso di inadempimento, la P.A. sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30 giorni), il pagamento delle somme dovute, sino a concorrenza del debito pendente. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.

990		**Sospensione compensazioni modello F24** Si prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, sino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni, ove si evidenzino profili di rischio che richiedano l'effettuazione di un controllo. Il versamento in compensazione: • si considera correttamente eseguito alla data di originaria presentazione della delega, qualora i riscontri diano esito positivo, circostanza che si può evincere anche con il decorso dei 30 giorni senza diversa comunicazione; • si considera come non effettuato, in caso contrario. È prevedibile che siano considerate posizioni a rischio: • gli utilizzi di un credito da parte di un soggetto diverso dal titolare; • la compensazione di crediti riferiti ad annualità di molto anteriori al momento di presentazione della delega; • le compensazioni effettuate per l'estinzione di debiti iscritti a ruolo. Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno comunque stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.
994-995		**Modifiche alle regole di deduzione interessi passivi (RoI)** Modificando le regole di determinazione del RoI, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, si prevede l'esclusione dei dividendi relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ..
997-998		**Rivalutazione terreni e partecipazioni** Riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione (non negoziate in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e non), mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%. I riferimenti sono quelli canonici: • possesso del bene da rivalutare al 1° gennaio 2018; • data ultima di giuramento della perizia al 30 giugno 2018; • data di scadenza del pagamento della sostitutiva o della prima rata al 30 giugno 2018; • possibilità di versamento delle somme in tre rate annuali, con maggiorazione di interessi.
999-1006		**Tassazione dividendi e *capital gains*** *Capital gain* derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate Viene eliminata qualsiasi differenza di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%. Conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi: • non vi sarà più necessità di distinguere le differenti fattispecie; • si potranno sommare algebricamente tra loro plusvalenze e minusvalenze di entrambe le "famiglie". Le nuove disposizioni riguardano i redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia stata prevista alcuna disposizione transitoria. Tassazione dei dividendi e proventi assimilati I dividendi e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell'apporto all'associazione in partecipazione. Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tuttavia: • alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires; • formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017; • deliberate dal 2018 al 2022; • rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.

1007		**Dividendi da paradisi fiscali: tassazione degli utili pregressi** Utili prodotti fino al 2014 Ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella *black list* relativa alle Cfc (D.M. 21 novembre 2001). Utili prodotti dopo il 2014 Non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi d'imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 167, comma 4, Tuir, il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2016 il territorio estero è considerato "paradisiaco" se applica un regime di tassazione inferiore al 50% di quello domestico, senza più alcun riferimento alla *black list.* Monitoraggio della stratificazione delle riserve In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.
1008		**Dividendi da paradisi fiscali: presunzione di favore per il contribuente** Ai fini della applicazione delle regole del comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerarsi non provenienti da Stati paradisiaci.
1009		**Dividendi da paradisi fiscali: tassazione al 50% con interpello** Ai fini dell'articolo 89, Tuir, gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della stato o territorio di insediamento. In tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.
1010		**Stabile organizzazione: modifiche** Modificando l'articolo 162, Tuir si ridefinisce la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi. Al comma 2, si aggiunge una nuova lettera f-*bis*), affermandosi che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso. Vengono integralmente sostituiti i commi da 4 a 7. Si prevede, ad esempio, che la dizione "stabile organizzazione" non comprende: • l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; • la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

		• la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività; • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).
1011- 1019		***Web Tax*** Viene introdotta l'imposta sulle transazioni digitali (c.d. *Web Tax*), applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia (sostituti di imposta, diversi da contribuenti minimi e forfetari), nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Oggetto della nuova imposta sono i servizi forniti attraverso *internet* o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. In ogni caso, un apposito decreto del Mef avrà il compito di individuare, entro il 30 aprile 2018, le prestazioni di servizi interessate. L'imposta è applicata nella misura del 3%, applicabile sull'ammontare del corrispettivo dovuto per la transazione (Iva esclusa). La tassazione scatta solo qualora il prestatore, residente o non residente, effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni. L'imposta è prelevata al momento del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa sul prestatore (salvo che questo attesti di essere sotto soglia), e viene riversata all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo. Il meccanismo scatterà dal 2019, periodo successivo a quello di pubblicazione del necessario decreto attuativo. Ai fini dell'accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni Iva.
1063		**Differimento IRI** Si prevede che il primo anno di applicazione dell'Iri slitti dal 2017 al 2018. La disposizione non ha previsto alcuna clausola di salvaguardia per coloro che avessero ipotizzato di adottare il regime già dal 2017, riducendo contestualmente gli acconti ai fini Irpef. Si dovrebbe escludere l'applicabilità di sanzioni.
1088		**Proroga fattura elettronica per *Tax Free Shopping*** Viene posticipata dal 1° gennaio 2018 al 1° settembre 2018 la decorrenza dell'obbligo di emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea.
1134- 1135		**Proroga Sistri** Si proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui: • continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri); • non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo.
1142		**Informazione antimafia per fruizione di Fondi europei** Si differisce al 31 dicembre 2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro. Per i soggetti che usufruiscono di fondi per un importo superiore tale obbligo si applica già a partire dal 19 novembre 2017.
1144		**Canone Rai per uso privato** Estesa al 2018 la riduzione a 90 euro del canone di abbonamento Rai per uso privato.
1154		**LUL telematico: differimento del termine** Si differisce di un anno, dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019, la decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro.

Immobili in corso di costruzione: una singolare pronuncia della Cassazione in materia di Iva

I beni immobili costituiscono un mondo a parte per quanto riguarda il tributo comunitario. Un ampio ventaglio di norme che ruotano intorno al tema imponibilità ed esenzione al pari di un non meno variegato panorama di aliquote agevolate che lascia chiaramente trasparire un'attenzione particolare del Legislatore. Recentemente la Suprema Corte, prima con sentenza n. 23499/2016 e ora con la n. 22138/2017 qui in commento sembrano voler suggerire un livello superiore di indagine che attiene ai presupposti stessi del tributo, combinando il presupposto soggettivo con quello oggettivo giungendo a immaginare un mondo Iva che si restringe in presenza di beni immobili.

Introduzione

Il presente contributo prende spunto da una sentenza della Corte di Cassazione che seppur in poche righe delinea una visione d'insieme del perimetro di applicazione dell'Iva per quanto riguarda il comparto immobiliare in qualche misura peculiare rispetto alla generalità dei beni.

La vicenda in esame trae origine da un avviso di liquidazione avente a oggetto la rideterminazione delle imposte nei confronti della società GE.PP.IM Srl (o meglio nei confronti del notaio rogante dell'atto di compravendita) la quale aveva in precedenza acquistato dalla società Seredil Srl 2 porzioni di fabbricati facenti parte di uno stabile a uso artigianale - di cui una costituita da un capannone in corso di costruzione - con applicazione delle relative imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa, essendo l'atto soggetto a Iva.

A seguito dello stesso avviso, la società GE.PP.IM. Srl, ne eccepiva primariamente l'illegittimità - mediante ricorso innanzi alla CTP di Perugia - a causa dell'errata applicazione della normativa di cui all'articolo 1-*bis*, Tariffa, D.Lgs. 347/1990, nonché la violazione dell'articolo 35, D.Lgs. 346/1990, dal momento che l'avviso mancava nel riportare in maniera esplicita tanto la base imponibile quanto le aliquote applicate nel calcolo dell'imposta che si rendeva dovuta. Avverso l'iniziale accoglienza del ricorso da parte della CTP, l'ufficio proponeva appello, successivamente accolto dalla CTR dell'Umbria.

La società GE.PP.IM. Srl dunque, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, mediante lo svolgimento di 6 motivi.

Orbene in questa sede esaminiamo solo il merito che è il cuore del terzo motivo di impugnazione.

Correttamente la Corte sviluppa il suo *iter* argomentativo richiamando innanzi tutto la circolare n. 12/E/2007 che seppur ricorrendo alla discutibile tecnica della risposta a quesiti costituisce una pietra miliare perché pone fine a mesi di grandi incertezze e fuorvianti suggestioni interpretative apparse su riviste a stampa specializzata[1].

Il tema fu poi ripreso dalla circolare n. 12/E/2010. Anche in questo caso si trattava di una circolare *omnibus* di risposta a quesiti ed è significativo che il tema centrale affrontato già dalla circolare del 2007 venga dato per acquisito, interrogandosi sulle implicazioni in materia di imposte ipotecarie e catastali[2].

[1] La disciplina della fiscalità indiretta così come radicalmente modificata dal D.L. 223/2006 e significativamente rimaneggiata in sede di conversione (ed in misura minore dalla Legge finanziaria 2007) impone all'interprete, e quindi anche all'Amministrazione finanziaria, uno sforzo interpretativo che non poteva certo ritenersi esaurito con la assai tempestiva (ma inevitabilmente limitata a una prima generale disamina) circolare n. 27/E/2006. In verità, tutti gli operatori si attendevano un nuovo inquadramento sistematico che ripartisse da dove era arrivata la storica circolare n. 328/E/1997 (a commento del precedente intervento radicalmente riformatore dell'Iva), magari correggendo il tiro su talune spigolature che nel tempo avevano prestato il fianco a fondate osservazioni critiche. In apparenza l'attesa è andata delusa, poiché, come già accennato sopra, la circolare n. 12/E/2007 si presenta nella forma "domanda-risposta" rinunciando, quindi, a priori a ogni pretesa di sistematicità, seppur fornendo chiarimenti, con il corollario di talune risoluzioni successive, da ritenersi sicuramente apprezzabili e significativi.

[2] Per la precisione il quesito è il 3.9 e si riferisce al caso di un'impresa edile che cede degli immobili strumentali in corso di costruzione a un'al-

In effetti, la circolare del 2007 non lasciava molti margini di dubbio, sottolineando come la novella del 2006 (sopra citata in nota), non avesse toccato in alcun modo la disciplina dei fabbricati in corso di costruzione. Infatti, i n. 8-*bis*) e 8-*ter*) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972[3] su cui si è focalizzato l'intervento legislativo, nell'individuare il regime Iva applicabile alla cessione di fabbricati, non trattano specificamente di fabbricati in corso di costruzione, o non ultimati che dir si voglia, diversamente da quanto espressamente previsto in altri ambiti normativi come, ad esempio, il n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 e il n. 127-*undecies*) della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo D.P.R. 633/1972. Ciò induce l'Agenzia delle entrate a concludere senza mezzi termini che la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d'imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo, è esclusa dall'ambito applicativo dei richiamati n. 8-*bis*) e 8-*ter*), articolo 10, D.P.R. 633/1972, in quanto si tratta di un bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata a Iva.
Il corto circuito – perché tale appare – è nel passaggio in cui dopo aver riportato fedelmente la prassi si rinvia alla sentenza richiamata (cioè la Cassazione n. 23499/2016) la quale afferma: "*ciò che viene posto in rilievo, per ritenere l'atto di cessione assoggettabile a Iva, è che il bene non sia ancora uscito dal circuito produttivo*" e a seguire trae l'immediata, almeno tale deve essere apparsa ai giudici, conseguenza che, "*nel caso in cui l'immobile, non ancora completato, pervenga ad un consumatore finale, il quale provveda alla ultimazione dei lavori a mezzo di contratto di appalto, ci si trova in regime di esenzione*".
Vi è poi, un secondo asserito sillogismo che merita di essere attentamente esaminato. Muovendo dalla circostanza non contestata, che la destinazione dell'immobile acquistato dalla GE.PP.IM. Srl era quella tipica di un bene strumentale[4], immediata conseguenza sarebbe che "*tale società va individuata quale utilizzatrice finale del bene, con la conseguente uscita del bene da circuito produttivo*".
Nuovamente torna qui il concetto di circuito produttivo. Emerge in tutta evidenza dunque, che sebbene in primo luogo la Corte ritiene che un elemento qualificante del tributo comunitario sia costituito proprio dal circuito produttivo, del quale purtuttavia non viene fornita una definizione (né tantomeno riferimenti normativi comunitari o domestici), il secondo sillogismo sopra riportato contiene di fatto 2 precisazioni: la prima più intuitiva è che il bene esce dal circuito produttivo allorquando perviene all'utilizzatore finale, la seconda è che l'impiego dei beni quali beni strumentali denota indefettibilmente un utilizzo finale o, se si preferisce, l'uscita dal circuito produttivo[5].

Il "precedente" della sentenza n. 23499/2016

La sentenza in commento si rifà alla quasi altrettanto stupefacente sentenza n. 23499/2016 ove si afferma il principio di fondo che *"Le cessioni di beni strumentali non ultimati, ove avvengono nell'ambito del circuito produttivo, sono soggette a Iva, non ricadendo nell'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 8-ter), D.P.R. 633/1972, e, conseguentemente, a imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, ai sensi dell'articolo 1-bis della Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990, mentre, se sono poste in essere a favore del consumatore finale, il quale provveda alla ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte a imposte di registro".*
Di tale tesi viene data anche una argomentazione basata sulla *ratio* della norma[6]:
"qualora si ritenesse che qualsiasi cessione di bene strumentale non ultimato andasse esente da Iva, anche nel caso in cui l'acquirente fosse il consumatore finale, si legittimerebbero operazioni elusive che non si giustificano alla luce di quella che deve intendersi come la "ratio" della norma,

tra impresa edile. Viene dato per assunto che la cessione viene regolarmente assoggettata a Iva, all'aliquota ordinaria senza l'applicazione del regime dell'inversione contabile previsto dall'articolo 17, comma 6, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972, perché gli immobili, non essendo ancora ultimati, non rientrano nella disposizione dell'articolo 10, comma 1, n. 8-ter), D.P.R. 633/1972. Il quesito, cui viene dato nella sostanza risposta affermativa, è se è corretto applicare le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per questa cessione, tenuto conto che l'imposta proporzionale sarà poi applicata dalla seconda impresa edile che, una volta ultimata la costruzione, venderà l'immobile strumentale al cliente "utilizzatore" finale.

[3] Ci riferiamo ovviamente all'articolo 10, D.P.R. 633/1972.

[4] Vale a dire, secondo l'orientamento ministeriale confermato dalla circolare n. 27/E/2006, gli immobili accatastati nelle categorie C (negozi e magazzini), D (opifici, impianti industriali e alberghi), E (stazioni per servizi di trasporto, edifici a destinazione particolare) e A/10 (uffici); rientrano nella categoria degli immobili abitativi i fabbricati di categoria A diversi dagli A/10.

[5] L'Iva, per la sua intrinseca complessità architettonica, ma purtroppo anche per certe imprecisioni o comunque infelici formulazioni opera del Legislatore (nazionale), forse più di ogni altro tributo, richiede un solido apparato giurisprudenziale e di prassi che indichi le coordinate sistematiche generali per la corretta interpretazione delle singole disposizioni normative.

[6] Non è del tutto agevole comprendere se la Cassazione intenda la norma Iva in generale ovvero la novella nel 2006 in tema di immobili.

volta ad assoggettare a Iva le cessioni di beni strumentali non ultimati che avvengono nell'ambito del circuito produttivo e non sono poste in essere a favore del consumatore finale".
Probabilmente, la circostanza che la Cassazione avesse rinviato alla CTR, in presenza di argomentazioni che lasciavano spazio a più di una lettura ha fatto sottovalutare tra gli operatori la valenza "rivoluzionaria" della sentenza del 2016. Viceversa è proprio sull'ultimo e più controverso passaggio che si va ad agganciare la nuova pronuncia dei giudici di legittimità, vale a dire sulla rilevanza della natura di "consumatore finale" del cessionario che precluderebbe misteriosamente l'applicazione dell'Iva.
A questo punto è necessario ripartire da fondamenta sicure per poi tornare a valutare le suggestioni proposte dalla Suprema Corte.

Inquadramento sistematico

Ai fini Iva l'idea di fondo è che il terreno edificabile è per sua natura fattore della produzione e, quindi, debba concorrere alla formazione del valore aggiunto, mentre i fabbricati sono sovente oggetto di un mercato secondario che ha logiche e criteri di formazione del valore aggiunto tali da equipararlo alla circolazione di un bene già giunto alla fase di consumo e, dunque, in un'ottica costi benefici, è preferibile escludere il valore aggiunto creato da tale mercato secondario dall'ambito di applicazione dell'Iva (di qui il ricorso all'esenzione riconosciuto come facoltà ai vari Stati membri).
Anche lo studio del Notariato n. 24-2012/T del 21 settembre 2012, seppur in poche righe (pag. 10-11) evoca tali principi ispiratori per comprendere 2 sentenze della Corte di Giustizia (la C-461/08 del 19 novembre 2009 e la C-326/11 del 12 luglio 2012) che potrebbero altrimenti apparire tra loro contraddittorie. Rispettivamente nella prima delle appena citate sentenze, la Corte di Giustizia ha voluto di fatto rimarcare l'obiettivo perseguito dalla VI Direttiva Iva che mira a esentare dall'imposta sul valore aggiunto solo le cessioni di terreni non edificabili non destinati a supportare un fabbricato; mentre, con la sentenza del 12 luglio 2012, causa C-326/11, la stessa Corte ha chiarito che l'esenzione dall'imposta – *ex* articolo 13, VI Direttiva Iva – si applica alla cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in nuovo, quando, al momento della cessione, il vecchio fabbricato risulti solo parzialmente demolito, tanto da poter essere ancora utilizzato in quanto tale. Si tratta a ben vedere, di tutt'altro ordine di problemi che si focalizzano al più sull'entrata nel ciclo produttivo del terreno edificabile e solo mediatamente sulla possibilità di applicare le ipotesi di esenzione (va sottolineato non di esclusione dall'ambito Iva) proprie del comparto immobiliare.
A nostro avviso pare doveroso in questa sede soffermarsi e rimarcare quelli che sono stati i principali sviluppi connessi al regime Iva del settore immobiliare; quest'ultimo ha di fatto subito una radicale e assai sofferta rivisitazione nel 2006 (basti rammentare la riscrittura del D.L. 223/2006 a opera della legge di conversione di appena un mese dopo)[7]. Da allora gli interventi legislativi di "affinamento" si sono succeduti, ben si può dire, senza soluzione di continuità, ma se un cardine fisso si può individuare questo va rintracciato nella distinzione di fondo, quasi filosofica, tra quello che già abbiamo definito essere un mercato "primario" dei fabbricati (siano

[7] L'articolo 35, D.L. 223/2006 convertito, con modifiche, dalla L. 248/2006 (nella sua ultima versione aggiornata dal D.Lgs. 175/2014) detta, ai commi da 8 a 10-*quinquies*, la disciplina modificativa del regime fiscale, ai fini delle imposte indirette, dei trasferimenti e delle locazioni dei fabbricati, tra i quali, quelli strumentali, posseduti dalle imprese, costituiscono la categoria maggiormente incisa dalla novella legislativa.
La riforma è stata attuata mediante 4 interventi sul testo del D.P.R. 633/1972, con riguardo alla disciplina ai fini Iva, cui si sono accompagnate importanti ricadute anche sui testi del D.P.R. 131/1986 e del D.Lgs. 347/1990, per le conseguenti innovazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
La modifica di maggior rilievo è stata quella contenuta nella lettera a) del comma 8 della norma in questione, che ha determinato la sostituzione integrale delle formule, di cui ai numeri 8) e 8-*bis*) del comma 1 dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972 e l'inserimento, nel corpo del medesimo tessuto normativo, di un nuovo numero 8-*ter*), ridefinendo così l'ampiezza dell'area dell'esenzione delle operazioni relative agli immobili e ai fabbricati di ogni tipologia.
Pertanto, rispetto al quadro normativo previgente, in estrema sintesi, per effetto della riforma, sono state attratte all'area dell'esenzione le seguenti tipologie di operazioni, prima imponibili: (i) le locazioni dei fabbricati strumentali, in ogni caso, e di quelli abitativi (o residenziali) destinati a uso di civile abitazione, se locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e (ii) le locazioni finanziarie di immobili in genere, nonché (iii) le cessioni dei fabbricati strumentali, in ogni caso, e di quelli residenziali destinati a civile abitazione, se realizzate da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili (c.d "immobiliari di rivendita"), nonché dalle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito lavori di ristrutturazione radicale, in quest'ultimo caso se le cessioni sono effettuate oltre i 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione e della ristrutturazione.
In effetti, tanto per le cessioni quanto per le locazioni di immobili strumentali, il Legislatore più che un regime ordinario di esenzione, ha introdotto un regime facoltativo, in base al quale le operazioni di per sé rientranti nel regime di esenzione da Iva possono essere assoggettate all'imposta, qualora il possessore manifesti nell'atto di cessione/locazione di voler optare per il regime di imponibilità. Deve, tuttavia, considerarsi che, accanto e in dipendenza della modificazione del regime Iva degli immobili, ulteriori effetti di rilievo hanno riguardato l'innovativa previsione di significative deroghe al tradizionale principio di alternatività con le imposte "d'atto" (imposte di registro e ipocatastali) in ragione del quale, fino a ora, gli atti soggetti a Iva potevano, al più, scontare tali imposte in misura fissa.

essi abitativi o strumentali) a pieno titolo inserito nel processo di determinazione del valore aggiunto su cui deve gravare il tributo in questione, e un mercato "secondario", per il quale il regime naturale di esenzione sta a significare una tendenziale estraneità degli incrementi di valore formatisi su tale mercato dalla sfera dell'Iva. Il mercato primario è quello in cui operano le imprese di costruzione - o per meglio dire l'impresa che rispetto al singolo fabbricato è corretto individuare come costruttrice - cui sono logicamente assimilate le imprese che effettuano interventi di tale natura e ampiezza da introdurre il bene in un nuovo ciclo produttivo.
Tale principio viene legislativamente tradotto, prevedendo che non sono "naturalmente" esenti, bensì imponibili ai fini Iva, le cessioni di immobili abitativi o strumentali per natura effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), d) e f), Tue di cui al D.P.R. 380/2001[8], entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento .
Generalizzando, ciò che va sottolineato è che la disciplina Iva del settore immobiliare non si presta a schematizzazioni semplicistiche. Il principio di fondo è che la detrazione dell'Iva sugli acquisti di immobili è un diritto che si acquisisce gradualmente in un decennio dall'acquisto o ultimazione attraverso un'utilizzazione nell'ambito di un'attività imponibile (per effetto dell'articolato meccanismo di rettifica bidirezionale della detrazione inizialmente operata disciplinato dall'articolo 19-*bis*2, D.P.R. 633/1972).
Quindi, prendendo a riferimento un caso estremo, per un soggetto cui si applica il *pro rata*, se il *pro rata* del decennio dall'acquisto è, per ipotesi sempre variabile tra il 90% ed il 100%, l'immobile abitativo, detenuto per n anni (anche oltre il decennio) durante i quali viene locato in regime di esenzione e poi ceduto sempre in regime di esenzione, è stato acquistato con Iva, il diritto alla detrazione provvisoriamente esercitato nell'anno di acquisto (nella percentuale risultante dal *pro rata* di quell'anno), si consolida nel decennio successivo (giacché le variazioni del *pro rata* inferiori a 10 punti, salvo opzione, non mettono in moto il meccanismo di rettifica della detrazione da variazione del *pro rata*), senza che a nulla rilevi il fatto che il singolo immobile non ha generato un solo euro di Iva a valle. Infatti, il contributo che ha dato è più generale e si sostanzia nella partecipazione dei canoni di locazione esenti al *pro rata* di ciascun anno che limita il diritto alla detrazione di tutti gli acquisti del soggetto Iva anche quelli esclusivamente, oggettivamente, indefettibilmente, riferibili a operazioni imponibili al 20%. Magie del *forfait* del *pro rata*: una volta che si entra nel meccanismo forfetario del *pro rata* si accetta che idealmente vi sia una incidenza costante dei costi Iva rispetto alle operazioni attive, di guisa che se per un euro di locazione esente ci si detrae un 90% di Iva indebita, ci saranno 9 euro di operazioni imponibili (locazione o altro) su cui si perde un 10% di Iva parimenti inspiegabile.
Volendo tirare le fila, la netta impressione è che i giudici vedano nel regime di esenzione un fenomeno analogo all'esclusione dall'ambito Iva, si stiano sclerotizzando su una visione estremamente angusta della nozione di circuito produttivo e, in sostanza non ritengano affidabile il sistema di contromisure testé descritto che trasformano il soggetto che effettua operazioni esenti in una sorta di consumatore finale (nel senso di soggetto inciso dal tributo comunitario) attraverso la preclusione del diritto alla detrazione. Forse non avevano tutti i torti coloro che auspicavano che la Corte di Giustizia (nella causa C-378/15 del 14 dicembre 2016[9]) sfrondasse la nostra disciplina domestica almeno in parte dei bizantinismi che – alla prova dei fatti – rendono di difficile percezione gli obiettivi perseguiti financo ai giudici di legittimità.

Riferimenti normativi
Cassazione, sentenza n. 23499/2016 e n. 22138/2017
Articolo 1-*bis*, Tariffa, D.Lgs. 347/1990
Circolare n. 12/E/2007
Articolo 10, comma 8-*bis* e 8-*ter*, D.P.R. 633/1972

[8] Tali interventi consistono sostanzialmente in: (i) interventi di restauro e di risanamento conservativo rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità; (ii) interventi di ristrutturazione edilizia rivolti a tra-sformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere; (iii) interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso.
[9] Con la sentenza del 14 dicembre 2016 (C-378/15, causa Mercedes Benz Italia Spa) la Corte di Giustizia UE ha fatto salve le regole italiane sul pro rata Iva, disattendendo le conclusioni dell'avvocato generale del 29 giugno 2016, che -in tema di modalità di determinazione dell'Iva detraibile e ambito di applicazione del *pro-rata* - aveva affermato l'incompatibilità con la normativa comunitaria del criterio di detrazione previsto dalla legge italiana.

Scadenze del mese di febbraio

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° febbraio al 28 febbraio 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

giovedì 15 febbraio

Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.

Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

venerdì 16 febbraio

Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre (codice tributo 6002).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

INPS - Contributi dovuti da artigiani e commercianti
Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'INPS scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2016.

Autoliquidazione Inail - versamento
Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2016 ed all'acconto 2017. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva TFR
Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713

ACCISE - Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Ravvedimento
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 gennaio.

martedì 20 febbraio

Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Contributi Enasarco
Scade oggi per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al IV trimestre 2017.

lunedì 26 febbraio

Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

mercoledì 28 febbraio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

Certificazione utili
Scade oggi il termine per consegnare ai soci le certificazioni degli utili/dividendi loro corrisposti dalle società di capitale nel 2017.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2017
Scade oggi il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, relativamente al secondo semestre 2017.

LYNFA Studio®

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro.
Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività, come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.

SERVIZIO CERTIFICATO ISO/IEC 27001

Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.
La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo il tuo Studio potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.
Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

Per gli Studi Professionali

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e formazione alle piccole imprese per permettergli di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi essenziale che puoi offrire fin da subito, senza aggravio di lavoro per il tuo Studio.

www.teamsystem.com

TeamSystem®